

CONVENZIONE TRA
la Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia -Valdichiana Senese e
l'Azienda USL Toscana Sud Est
PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI

PREMESSA

RICHIAMATA la LRT 40/2005 ("Disciplina del servizio sanitario regionale") e smi, la quale all'art. 71bis, comma 3, punti c) e d) stabilisce:

"3. La società della salute esercita funzioni di: [...]

- c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale;
- d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale"

RICORDATO quanto disposto con delibera GRT n. 243/2011, avente per oggetto " Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009", che nell'Allegato A), Sezione A – Funzioni e risorse, punto 2 prevede:

"2. Funzioni di organizzazione e gestione delle attività di assistenza (LR 40/2005, art. 71 bis, comma 3, lettere c-d)

Alle Società della Salute sono assegnate le funzioni di organizzazione e gestione delle attività ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto legislativo 502/1992, insieme alle funzioni di organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale.

Per i soggetti aderenti, le Società della Salute gestiscono unitariamente le funzioni relative all'art.71 bis, comma 3, lettere c-d della LR 40/2005, in forma diretta oppure tramite convenzione con l'Azienda USL";

CONSIDERATO che la Conferenza Zonale Integrata, con verbale n. 3 del 06.10.2017 e successivamente l'Assemblea dei Soci SDS, con atto n. 35/2017, hanno approvato il progetto di unificazione delle Zone Amiata Senese e Val d'Orcia e Valdichiana Senese ;

CONSIDERATO che il Consorzio SDS, in conformità alla L.R. 11/2017, ha approvato con atto n. 10 del 20.04.2018, l'aggiornamento dello Statuto e la nuova Convenzione per la gestione a seguito dell'adesione dell'ambito Amiata Senese e Val d'Orcia;

CONSIDERATO inoltre che detto Statuto all'art. 4 recita: "Art 4 -

Finalità

La SdS svolge la propria attività al fine di:

- a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività

assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;
b) assicurare il governo, la gestione dei servizi territoriali, individuati nella convenzione, e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno

PRESO ATTO di quanto stabilito all'art. 5 della Convenzione per la costituzione della Società della Salute della Val di Chiana Senese:

“Art. 5 – Funzioni

La società della salute esercita funzioni di: [...]

d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate dai comuni consorziati”

CONSIDERATO inoltre che la Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese non dispone di proprie strutture e strumenti operativi destinati alla organizzazione ed erogazione di servizi, servendosi per tali scopi delle strutture dei propri associati, e che, nel caso specifico, l'Azienda USL Toscana Sud Est dispone dell'organizzazione necessaria per assicurare quanto richiesto;

RICHIAMATI:

- l'Atto di Indirizzo e Coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria - D.P.C.M. 14 febbraio 2001- che costituisce vademecum per la corretta distinzione di competenze tra le diverse tipologie di prestazioni sociali e socio-sanitarie fra gli Enti Locali e le Aziende USL, anche in ordine all'assunzione dei relativi oneri;
- la Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza – DPCM 29 novembre 2001, in cui sono definite le quote di partecipazione per alcune prestazioni dell'Area di integrazione socio-sanitaria;

RICORDATA altresì la legge 8 novembre 2000 n. 328 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);

PRECISATO che in seduta congiunta dell'Assemblea della Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese si è provveduto ad approvare la convenzione con Federsanità Toscana per lo svolgimento delle attività e del supporto necessario allo sviluppo di tutti i processi strumentali al definitivo passaggio delle funzioni socio assistenziali alla Gestione Diretta della SdS;

PRESO ATTO dei vigenti piani nazionali e regionali sociali e sanitari;

TUTTO QUANTO PREMESSO E RICHIAMATO

La Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese (di seguito indicata come SdS), rappresentata dal Presidente Dott. Michele Angiolini;

L'Azienda USL Toscana Sud Est (di seguito indicata come Azienda), rappresentata dal Direttore Generale Dr.Marco Torre;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – FINALITA'

1 – La presente convenzione ha come finalità:

- a) la gestione integrata e unitaria degli interventi sociali e socio-sanitari di competenza, partendo dal presupposto dell'unicità della persona e della necessità di presa in carico globale delle situazioni di disagio in ambito personale, familiare e contestuale socio- ambientale;
- b) l'unitarietà delle sedi fisiche di riferimento per il cittadino utente, tramite lo sviluppo in rete sul territorio di presidi attrezzati a rispondere alle richieste di presa in carico, superando la distinzione tra sociale e socio-sanitario;
- c) lo sviluppo di forme omogenee di intervento sociale professionale mirate alla salvaguardia della persona intesa come portatrice di diritti soggettivi alla permanenza in un contesto sociale aperto ed il più possibile autodeterminato;
- d) la realizzazione di standard di prestazioni omogenee per territorio e conformi alle leggi nazionali e regionali ed alle indicazioni programmatiche previste dalle normative vigenti;
- e) la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione;

ART. 2 – ATTIVITA' E SERVIZI

1 - L'Azienda, per quanto in premessa richiamato, si impegna ad organizzare ed erogare per conto della SdS in forma coordinata i servizi, ancora non oggetto di gestione diretta, di seguito elencati:

- a) Quota parte di Segretariato sociale;
- b) Quota parte di Servizio Sociale professionale;
- c) Interventi di sostegno alla genitorialità;
- d) Incontri protetti;
- e) Servizio educativa domiciliare per minori;
- f) Assistenza domiciliare socio-assistenziale
- g) A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari;
- h) Aiuto alla persona;
- i) Strutture semiresidenziali per disabili (Centri di Socializzazione di Gracciano e Chiusi);
- j) Servizio residenziale per minori (Comunità a Dimensione Familiare "Il Girotondo" di Chiusi)
- k) Attività di socializzazione per disabili;
- l) Contributi economici non ancora gestiti direttamente.

Inoltre, per l'ambito Amiata Senese e Val d'Orcia, i servizi di seguito elencati:

- m) trasporto sociale
- n) pasti a domicilio
- o) accoglienza residenziale e semiresidenziale

I servizi sopra elencati saranno gestiti secondo le norme stabilite dal Regolamento per l'accesso ai servizi di cui al successivo art. 5.

- 2) le parti contraenti si impegnano ad assicurare l'integrazione ed il coordinamento tra i servizi affidati in gestione e quelli di diretta competenza dell'Azienda ;
- 3) l'Azienda si impegna alla organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi di cui al comma 1. con il proprio personale, assicurando tutti i profili necessari mediante le risorse del FSR iscritte a bilancio ASL;
- 4) Per quanto concerne eventuali richieste di valutazione professionale inerenti prestazioni e servizi non affidati alla SdS, da realizzarsi a cura di assistenti sociali, forme e modalità di collaborazione saranno preventivamente concordate con atto formale tra il responsabile di settore per il Comune interessato e il direttore della SdS;
- 5) Le attività socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria e alle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, come di seguito elencate, rimangono di competenza esclusiva dell'Azienda:
 - attività riabilitativa sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità fisica, psichica sensoriale;
 - attività sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici e alle loro famiglie;
 - prevenzione delle dipendenze ed attività riabilitativa sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze psicotrope o da alcool;
 - attività sociosanitaria rivolta alle donne, alle coppie e alle famiglie a tutela della maternità, per la procreazione responsabile e l'interruzione della gravidanza;
 - attività sociosanitaria rivolta alle persone anziane non autosufficienti.
 - sistema di telesoccorso e di telecontrollo

ART. 3 –PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA

- 1 - La programmazione delle attività e dei servizi di assistenza sociale affidati alla gestione della SdS è effettuata nell'ambito del Piano di Inclusione Zonale (PIZ) approvato dalla Assemblea della SdS, titolare ad individuare linee programmatiche, attività e servizi da realizzare, nonché le modalità di reperimento delle relative risorse finanziarie e la ripartizione degli oneri tra i Comuni della zona.
- 2 - L'organizzazione e l'erogazione dei servizi di cui all'articolo precedente è affidata all'Azienda, che vi provvederà attraverso una collaborazione programmata ed operativa tra le strutture organizzative della Zona/Distretto Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese ed il livello aziendale.
- 3 - Le funzioni di approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari per la gestione di cui trattasi saranno svolte da ESTAR così come previsto agli artt. 100 e seguenti della L.R.T. 40/2005.
- 4 - L'Azienda presenta annualmente all'Assemblea della SdS un consuntivo di attuazione della programmazione definita (PIZ), contenente sia un resoconto dei servizi resi, sia un resoconto di tipo economico-finanziario, secondo criteri di contabilità analitica. Tale resoconto sarà corredato da una relazione tecnica a cura della Direzione della Zona/Distretto in raccordo con quella Aziendale.
- 5 - La SdS svolge altresì il monitoraggio sulle realizzazioni degli obiettivi e sul rispetto delle direttive di attuazione. Tale attività si concretizza in verifiche periodiche con l'Azienda, riguardanti il livello di attività, il raggiungimento degli obiettivi e l'andamento delle principali voci di bilancio.
- 6 - La SdS e l'Azienda concordano con specifici atti le modalità con le quali provvedere al soddisfacimento dei flussi informativi interni e verso le istanze superiori (istituzioni regionali e

nazionali, e relativi istituti di ricerca e statistica), definendo le connesse responsabilità e i costi.

ART. 4 – ADEMPIMENTI DI BILANCIO, MODALITA' E TEMPI DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI

1 - I finanziamenti per la gestione dei servizi socio-assistenziali sono assegnati dai Comuni alla SdS.

2 - Le somme di cui al punto 1) saranno erogate alla SDS con le seguenti modalità:

- 1.a rata pari al 40% entro il 31 marzo dell'anno corrente;
- 2.a rata a saldo entro il 31 ottobre dell'anno corrente.

3 - I finanziamenti di cui al punto 1) verranno contabilizzati nella parte sociale del bilancio dell'Azienda, unitamente ai relativi costi di organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'art. 2 della presente convenzione.

4 - Stante quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del D. Leg.vo n. 502/1992 e s.m.i., nonché dalla normativa regionale di settore, l'attribuzione all'Azienda delle risorse finanziarie avviene attraverso anticipazioni, nelle modalità di seguito indicate:

- 1.a rata: da liquidare entro il 30 aprile dell'anno di competenza, per un importo pari al 30% della somma annua prevista,
- 2.a rata: da liquidare entro il 30 novembre dell'anno di competenza, per un importo pari al 40% della somma annua prevista,
- 3.a rata: da liquidare a saldo entro il 30 luglio dell'anno successivo a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio della SdS.

5 - La quota dei costi generali amministrativi sostenuti dall'Azienda, nella misura determinata ogni anno in base ai costi di esercizio accertati e registrati nell'ultimo Bilancio di Esercizio approvato, è addebitata a carico del Bilancio di parte sociale.

6- La SdS e l'Azienda concordano come di seguito le scadenze ordinarie per la definizione degli adempimenti relativi al bilancio di parte sociale.

Entro il 30 giugno, l'Assemblea della SdS:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- b) effettua una prima verifica sugli andamenti del bilancio per l'anno in corso rispetto al bilancio preventivo, e determina eventuali adeguamenti della quota pro capite per abitante.

Entro il 31 dicembre, l'Assemblea della SdS:

- c) effettua una verifica sull'andamento del bilancio dell'anno corrente e ridefinisce -ove necessario- l'importo della relativa quota pro capite per abitante;
- d) approva il bilancio di previsione per l'anno successivo, sulla base delle attività e dei servizi previsti dagli strumenti di piano e definisce in via previsionale la quota pro capite per abitante per l'anno successivo.

7- L'Assemblea della SdS viene chiamata con la massima tempestività - anche al di fuori delle due scadenze sopra definite - a valutare eventi non previsti che nel corso dell'anno di gestione dovessero modificare sensibilmente l'entità dei costi e/o dei ricavi iscritti nel bilancio di previsione, per assumere decisioni in merito alle misure da adottare per assicurare l'equilibrio di bilancio.

ART. 5 – REGOLAMENTO UNITARIO

1 - L'Azienda si impegna ad applicare il Regolamento unitario adottato dalla SdS per l'erogazione delle prestazioni e le relative disposizioni attuative annualmente aggiornate.

2 - Il medesimo Regolamento stabilisce le modalità di accesso ai servizi di cui alla presente convenzione da parte di cittadini residenti in Comuni non appartenenti alla SdS.

ART. 6 – STRUTTURE DIREZIONALI

1 - La gestione delle attività e dei servizi di cui al precedente art. 2, la partecipazione all'attività di pianificazione di cui al P.I.S., le verifiche sull'andamento delle attività, saranno garantiti dalla Giunta e dalla Direzione della SdS in raccordo costante con i livelli direzionali dell'Azienda. Presso il Distretto socio-sanitario sarà attivato ai sensi della L.R. n. 40/2005 l'Ufficio di Piano.

ART. 7 - PERSONALE

1 - Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente convenzione l'Azienda e la SdS possono avvalersi, insieme al proprio personale del settore sociale, anche di personale dipendente dei Comuni, che gli stessi Enti, con propri atti, pongono alle dipendenze funzionali dell'Azienda o della SdS. I relativi oneri stipendiali sono rimborsati ai Comuni da cui gli operatori dipendono e addebitati o sulla parte Sociale del bilancio dell'Azienda o sul bilancio della SdS

2 - Il personale del profilo Assistente Sociale è coordinato, sotto il profilo professionale, dalla Unità Operativa Assistenza Sociale dell'Azienda USL Toscana Sud Est.

ART. 8 - BENI

1 - Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 71 bis, comma 3 L.R. 40/2005 e smi, nell'ottica del massimo risparmio ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di evitare duplicazioni, la SDS prioritariamente, ove reperibili, si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti consorziati, nei modi e con le procedure individuate dalla convenzione di cui all'art. 71 quater, comma 2, lett. a L.R. 40/2005 e smi. Per l'ambito Amiata Val d'Orcia e Valdichiana Senese si fa riferimento ai beni di cui all'allegato "A" al presente atto.

2 - L'Azienda USL Toscana Sud Est provvederà alla manutenzione ordinaria dei beni messi a disposizione dai Comuni, mediante utilizzo dei finanziamenti disponibili nel Bilancio Sociale.

3 - Agli interventi di manutenzione straordinaria provvedono gli Enti proprietari dei beni.

4 - L'assegnazione di ulteriori beni e la dismissione di quelli già in assegnazione è soggetta al previo parere vincolante della Assemblea dei Soci.

5 - Si specifica comunque che l'Azienda è vincolata nella gestione del patrimonio dalle previsioni dettagliate contenute nella L.R.T. n. 40/2005.

ART. 9 – APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

1 - In relazione agli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore della normativa sulla prevenzione e sicurezza nel lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni si stabilisce quanto segue:

1) Per quanto attiene i requisiti di igiene e sicurezza delle strutture edilizie:

a) gli interventi di adeguamento a norma di ogni struttura fanno carico all'amministrazione che

- detiene la proprietà della struttura medesima;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria di ogni struttura fanno carico all'Azienda USL Toscana Sud Est.
- 2) Per quanto attiene le funzioni inerenti la sicurezza del personale dipendente di uno dei Comuni che partecipano alla SdS e posto alle dipendenze funzionali del Consorzio per l'erogazione dei servizi sociali:
- a) la visita medica all'atto dell'assunzione e le visite periodiche sono effettuate a cura dell'Azienda. I relativi oneri sono posti a carico del datore di lavoro. Le cartelle cliniche dei dipendenti sono conservate presso l'Azienda;
- b) le attività di informazione e formazione alla sicurezza sono svolte a cura dell'Azienda e posti a carico della parte sociale del Bilancio della medesima Azienda;
- c) la fornitura al personale degli indumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione necessari è assicurata dall'Azienda. I relativi oneri sono posti a carico della parte sociale del Bilancio della medesima Azienda;
- d) il soggetto preposto all'applicazione delle procedure di sicurezza è individuato, per ognuna delle proprie strutture, dall'Azienda fra i propri dipendenti o fra i dipendenti dei Comuni che operano presso la struttura medesima. I nominativi dei preposti all'applicazione delle procedure di sicurezza per le strutture ove operano dipendenti dei Comuni sono individuati nel documento di valutazione dei rischi della SDS;
- e) la denuncia di eventuali infortuni occorsi al proprio personale è curata dall'Ente interessato,

ART. 10 – DURATA

1 - La presente convenzione impegna i soggetti contraenti per la durata di anni uno dal 01.01.2025 al 31.12.2025.

2. Le parti si riservano la facoltà di recesso, anche parziale, in qualsiasi momento e con preavviso di 15 (quindici) giorni, per intervenute modifiche organizzative, istituzionali, tra le quali anche il passaggio definitivo delle funzioni socio assistenziali a Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana, o comunque derivanti da innovazione normativa, da esercitare mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o equivalente sistema di comunicazione telematica.

2 – Nel periodo di vigenza, i contraenti si impegnano ad effettuare verifiche circa l'attuazione della presente convenzione, anche per apportarvi eventuali modifiche e/o integrazioni.

3 - Le parti contraenti possono fare valere la volontà di recedere dalla presente convenzione con preavviso di 90 giorni dal termine dell'anno solare.

4 - La presente convenzione si intende rescissa in qualsiasi momento, qualora la normativa nazionale o regionale dovessero renderla inapplicabile o vietata.

ART.11 – REGISTRAZIONE

1 – La presente convenzione sarà registrata in caso di controversia e il Foro adito sarà il tribunale di Siena. Le spese di registrazione e di bollo s'intendono a carico del soggetto proponente.

Letto, approvato e sottoscritto

**Per LA SOCIETA' DELLA SALUTE
AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VAL DI CHIANA SENESE
Il Presidente
Dott. Michele Angiolini**

**Per l'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Il Direttore Generale .
DR MARCO TORRE**